

Ordinanza della Cassazione sugli obblighi processuali e sulla violazione del contraddittorio

# Udienza ignota? Giudizio nullo

## Atti e sentenza azzerati se è mancata la comunicazione

Pagina a cura

DI SERGIO TROVATO

Nel processo tributario l'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità di tutti gli atti e della sentenza che viene pronunciata. La parte interessata, che è stata lesa nei propri diritti, non è tenuta a dimostrare quali argomentazioni difensive avrebbe potuto sostenere nel corso dell'udienza alla quale non ha potuto partecipare. È quanto ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 18907 del 5 luglio 2021.

Per i giudici di legittimità, nell'ambito del giudizio tributario «l'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità di tutti gli atti successivi e dipendenti del procedimento, nonché della decisione comunque pronunciata». E la controparte non è «onerata di indicare quali specifiche deduzioni o argomentazioni difensive avrebbe dovuto rappresentare all'udienza cui non ha partecipato».

Dagli atti di causa, infatti, risulta che il contribuente aveva inviato la richiesta di trattazione dell'appello in pubblica udienza, ma non sussiste alcuna prova della notifica della suddetta istanza alle altre parti costituite. Secondo la Cassazione, la discussione in pubblica udienza nel giudizio d'appello, senza una previa comunicazione alla controparte, costituisce una nullità processuale che travolge, «per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, determinando la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove siano necessari accertamenti di fatto nel merito».

**Obblighi delle parti e violazione del contraddittorio processuale.** L'articolo 31 del decreto legislativo 546/1992 prevede che la segreteria della commissione sia tenuta a avvisare dell'udienza di discussione le parti che si sono regolarmente costituite in giudizio. Questo adempimento deve essere osservato sia in primo grado che in appello. Anche se la parte resistente è stata contumace nel giudizio di primo grado, è comunque parte del processo, sebbene non costituita e alla stessa deve essere notificato l'atto di appello. La controversia è trattata in camera di consiglio, senza le parti, se almeno una non richiede espressamente che la discussione avvenga in udienza pubblica. Dopo che sono scaduti i termini per la costituzione delle parti, il presidente della commissione tributaria fissa la data della controversia e nomina il relatore.

### Rilevanza della comunicazione data d'udienza

Riferimenti normativi	Articoli 16, 17, 20, 31, 53 e 59 del decreto legislativo 546/1992; articolo 27 del cosiddetto «dl Ristori» (137/2020)
Comunicazione data udienza	Va provata e documentata dal ricorrente
L'omessa produzione della prova documentale produce	La nullità degli atti processuali e della sentenza, per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa
Conseguenze per il ricorrente	La sentenza deve essere annullata senza rinvio, a meno che non siano necessari accertamenti di fatto
La causa viene rimessa alla Commissione tributaria provinciale o regionale, solo se il giudice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice</li> <li>Ritiene che il contraddittorio non sia stato regolarmente costituito o integrato</li> <li>Riconosce che la sentenza impugnata, giudicando in maniera erronea, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale</li> <li>Accerta che il collegio giudicante non era legittimamente composto</li> <li>Rileva l'omessa sottoscrizione della sentenza</li> </ul>

re. La segreteria deve avvisare le parti almeno 30 giorni liberi prima della data fissata. Ugualmente l'avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

Le comunicazioni, normalmente, devono essere fatte nel domicilio eletto, che ormai coincide con l'indirizzo Pec. Solo in mancanza dell'elezione di domicilio assume rilevanza la residenza dichiarata dalla parte nell'atto di costituzione in giudizio. Se intervengono variazioni, relativamente a elezione di domicilio, residenza dichiarata o sede, hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata la denuncia di variazione alla segreteria.

La segreteria deve avvisare le parti almeno 30 giorni liberi prima della data fissata. Ugualmente l'avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

Le comunicazioni, normalmente, devono essere fatte nel domicilio eletto, che ormai coincide con l'indirizzo Pec. Solo in mancanza dell'elezione di domicilio assume rilevanza la residenza dichiarata dalla parte nell'atto di costituzione in giudizio. Se intervengono variazioni, relativamente a elezione di domicilio, residenza dichiarata o sede, hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata la denuncia di variazione alla segreteria.

**Le udienze da remoto a**

**causa della pandemia.** Va ricordato che l'articolo 27 del cosiddetto «dl Ristori» (137/2020) ha previsto che le udienze pubbliche devono essere svolte da remoto, sempreché sia possibile, altrimenti senza la presenza delle parti, a causa dell'emergenza sanitaria. Tuttavia una delle parti, fino a due giorni prima dell'udienza, può fare istanza e pretendere che la causa si discuta in udienza pubblica, con la presenza dei difensori. La norma sopra citata ha disposto che fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, nel caso in cui sussistano divieti o limiti per la circolazione su tutto o parte del territorio nazionale, al fine di tutelare l'incolumità di coloro che partecipano alle udienze pubbliche, è possibile

discutere le cause tributarie da remoto. Il collegamento deve essere autorizzato con decreto motivato del presidente della commissione tributaria provinciale o regionale. Il decreto va comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza pubblica o la camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, qualora le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano.

Nel caso in cui venga disposta la discussione da remoto la segreteria è tenuta a comunicare alle parti, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel processo verbale d'udienza vanno indicate le modalità con le quali viene accertata l'identità dei soggetti partecipanti e la volontà delle parti. Se non è possibile la discussione con collegamento da remoto, le cause possono essere decise dai giudici tributari sulla base degli atti prodotti in giudizio. Alle parti va concesso un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie. Possono essere depositate anche memorie di replica cinque giorni prima dell'udienza.

Se questi termini non possono essere rispettati la controversia deve essere rinviata a nuovo ruolo. Una delle parti, però, può chiedere e pretendere che la discussione avvenga in pubblica udienza con la presenza dei difensori.

Per assicurare il diritto di difesa non può essere impedita la trattazione in udienza pubblica, se una delle parti pretenda di discutere la causa in presenza. In quest'ultimo caso la parte interessata è onerata di presentare un'istanza ad hoc da notificare alle parti costituite. La richiesta va depositata almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

—© Riproduzione riservata—

### FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

#### Fisco

##### ■ FORFETTARI

Regime premiale per i forfettari che decidono di emettere esclusivamente fatture elettroniche (Agenzia delle entrate risposta ad interpello n. 520 del 29 luglio 2021)

##### ■ CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI

Non sono imponibili i contributi statali e regionali ricevuti per l'emergenza Covid-19 (Agenzia delle entrate risposta ad interpello n. 521 del 29 luglio 2021)

##### ■ STRALCIO DEBITI

Le sopravvenienze attive per stralcio dei debiti sono irrilevanti fiscalmente se rilevate in occasione di piani attestati (Agenzia delle entrate risposta ad interpello n. 522 del 29 luglio 2021)

##### ■ SUPERBONUS

Superbonus 110% con serramenti di nuove dimensioni solo se la superficie complessiva risulta uguale o inferiore a quelli sostituiti (Agenzia delle entrate risposta ad interpello n. 524 del 30 luglio 2021)

#### Altre

##### ■ PRINCIPI CONTABILI

Principio contabile Ets in bozza - Possibile presentare le osservazioni entro il 30 settembre 2021 (fondazione Oic)



La versione integrale è disponibile su [www.italiaoggi.it/docio7](http://www.italiaoggi.it/docio7)